



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Catanzaro

Nr. 63/1-14

di prot.

Catanzaro, 25 marzo 2024

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N°1/2024 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENI DEMANIALI PER FIDA PASCOLO SITI NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA PER IL TRIENNIO 2024-2027 .

Il Comandante

VISTO il “Regolamento d’uso del godimento in natura dei pascoli su terreni appartenenti al Demanio dello Stato” redatto e approvato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro al protocollo n. 421 del 30/01/2024;

VISTE le Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria;

PRESO ATTO del parere favorevole sul “Regolamento d’uso del godimento in natura dei pascoli su terreni appartenenti al Demanio dello Stato” espresso dal competente Dipartimento della Regione Calabria con protocollo n°190680 del 13/03/2024;

PRESO ATTO del parere di Nulla Osta all’attività pascoliva all’interno delle aree del Parco Nazionale della Sila espressa dall’Ente di gestione con nota n°28 del 04/01/2024;

VISTO l’atto autorizzativo n°203 del 18.03.2024 rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per indire una gara pubblica per l’affidamento in concessione di suolo demaniale a uso fida pascolo di n°25 lotti siti all’interno del Parco Nazionale della Sila nelle province di Catanzaro e Crotona;

PREMESSO che la quantificazione del canone di concessione è di competenza della Agenzia del Demanio;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dall’Associazione Regionale Allevatori Calabria di collaborare nelle attività di informazione, pubblicità e trasparenza in tutte le fasi di concessione attraverso la pubblicazione e divulgazione dei documenti sul proprio sito istituzionale.

Tutto ciò premesso, in esecuzione del Regolamento d’uso citato in premessa, con il presente avviso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro che detiene in uso governativo i terreni appartenenti al Demanio dello Stato posti all’interno del Parco Nazionale della Sila rende noto che intende concedere la fida pascolo di n° 25 lotti ricadenti nelle province di Catanzaro e Crotona per come riportati nell’**Allegato A** secondo le disposizioni e alle condizioni di seguito indicate:

A. Beneficiari:

Ai sensi dell’art. 3 del sopracitato Regolamento d’uso, possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dello Stato, meglio specificati in premessa, i cittadini che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.

B. Durata della concessione:

La concessione di couso dei singoli lotti ha durata di **anni 3 (tre)**.

C. Modalità di presentazione della Domanda di Concessione

Le domande di presentazione della concessione di fida pascolo, da redigersi su apposito modello di cui all'**Allegato B**, dovranno essere presentate a cura del richiedente, con plico raccomandato via posta o consegnate a mano, e dovranno pervenire al Reparto Carabinieri Biodiversità, Via Vinicio Cortese n°5 - 8100 Catanzaro entro le **ore 12.00** del **20 aprile 2024**.

D. Provvedimenti concessori e adempimenti del concessionario:

1. Il Reparto Carabinieri Biodiversità, acquisite le domande di concessione e valutatane la conformità per come indicato al precedente paragrafo C), ove sussistano le condizioni per il rilascio e tenuto conto dei carichi di bestiame massimi ammissibili nelle aree pascolive utilizzabili indicate all'art. 6 del Regolamento d'uso acquisirà: 1) la determinazione del canone annuo di concessione determinato dalla Agenzia del Demanio; 2) l'atto di autorizzazione alla stipula e approvazione dello schema di concessione da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Ottenute le determinazioni effettuerà comunicazione al richiedente al fine di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione.
2. In caso di richieste concomitanti per un medesimo lotto si procederà nel seguente modo:
 - a) Il Reparto Carabinieri Biodiversità, al fine di individuare il soggetto a cui concedere il singolo lotto per il quale siano state presentate domande di concessione da più allevatori, trasmetterà alla Agenzia del Demanio le domande prodotte dagli allevatori interessati (Allegato B del presente avviso) richiedendo la determinazione di un canone di concessione che verrà utilizzato quale "*canone di base*" per la determinazione della maggiore offerta per la concessione del lotto;
 - b) Il Reparto Carabinieri Biodiversità comunicherà, solo agli allevatori richiedenti il medesimo lotto, il "*canone di base*" determinato dalla Agenzia del Demanio invitandoli a presentare entro giorni 5 una offerta percentuale al rialzo.
 - c) La concessione del lotto avverrà a favore dell'allevatore che avrà presentato l'offerta percentuale maggiore al "*canone di base*".
 - d) In caso di parità di offerte la procedura verrà ripetuta assumendo quale nuovo "*canone di base*" quello rideterminato comprensivo dell'aumento percentuale della maggiore offerta presentata dagli allevatori. In caso di ulteriore parità di offerte la procedura verrà ripetuta fino alla determinazione dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
3. Il Reparto provvederà a comunicare all'Ente Parco Nazionale della Sila ed ai Reparti Carabinieri Forestali competenti per giurisdizione gli estremi delle concessioni di fida pascolo rilasciate per le aree pascolive ricadenti entro i confini del Parco.
4. I concessionari di fida, prima di poter immettere il bestiame ammesso nei pascoli, devono presentare al Reparto Carabinieri Biodiversità, la seguente documentazione:
 - a) generalità e residenza o domicilio dell'addetto alla custodia dei capi;
 - b) copia del registro di stalla con indicazione dei contrassegni auricolari o microchip dei capi adulti fidati;
 - c) certificato del medico veterinario che attesti che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
 - d) altra documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:
certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicapri; certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito, dalla quale si evince che è

trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 48 ore; autorizzazione alla monticazione; per la specie equina, certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita; certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (*Echinococcus* spp.).

E. Canone e modalità esecuzione fida pascolo:

La quantificazione del canone annuale di concessione di ogni lotto è di competenza della Agenzia del Demanio.

I canoni di concessione determinati dalla Agenzia del Demanio saranno comunicati al Reparto Carabinieri Biodiversità che provvederà ad informare il singolo allevatore per l'espletamento degli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula dell'atto di concessione in corso del bene demaniale.

Il pascolo nei terreni pascolivi e nei boschi dovrà essere condotto in conformità a quanto indicato negli artt. 12 e 13 delle vigenti PMPF (acronimo di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

F. Modalità di pascolamento e obblighi:

L'esercizio del pascolo nei terreni di proprietà del Demanio dello Stato è subordinato al rilascio di apposita concessione di fida pascolo e deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- deve essere esercitata una vigilanza continua degli animali a cura del concessionario;
- la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni;
- a ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;
- il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione, la cui realizzazione e/o revisione dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, comprese le norme previste dal Parco Nazionale della Sila per i terreni in esso compresi;
- il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'Ente concedente;
- il concessionario si assume l'obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- il concessionario si assume l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- nel caso si dovessero riscontrare forme di deterioramento dei pascoli, quali erosioni del suolo o danneggiamenti gravi del cotico erboso pascolativo, possono essere adottate misure di salvaguardia come limitazioni d'uso o sospensione dell'esercizio di pascolo;
- il concessionario è direttamente responsabile della conduzione della concessione e dovrà adottare ogni idonea soluzione al fine di evitare che gli animali pascolino al di fuori dei terreni concessi;
- il concessionario è direttamente responsabile della conduzione dell'esercizio del pascolo. E' a carico del concessionario l'acquisizione di ogni altra autorizzazione/concessione prevista dalla legge, che l'allevatore ritenga necessaria per l'esercizio dell'attività nel bene demaniale, il cui rilascio sia di competenza di altre amministrazioni pubbliche o enti ivi comprese quelle deputate alla valutazione degli interessi urbanistici, edilizi, sanitari, ambientali, paesaggistici, storico/ archeologici ed idrogeologici esonerando da tale adempimento l'Amministrazione concedente;

- il Reparto Carabinieri Biodiversità e l'Agenzia del Demanio non sono in nessun caso responsabili di danni che possano derivare a terzi dall'esercizio del pascolo sui terreni concessi in fida, né delle eventuali insorgenze di malattie infettive a carico del bestiame;
- ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dall'esercizio del pascolo sui terreni concessi in fida è totale responsabilità dell'allevatore concessionario che ne risponderà civilmente e penalmente verso terzi, esentando l'Amministrazione dello Stato da ogni responsabilità diretta o indiretta.

G. Divieti:

1. I divieti indicati nelle norme del vigente PMPF, dal regolamento del Parco Nazionale della Sila e dall'art.10 del Regolamento d'uso sono funzionali ad un corretto e razionale utilizzo del pascolo, sia nei terreni pascolivi che nei boschi, ed hanno la finalità di salvaguardare le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad essi riconosciute. Tali divieti devono essere scrupolosamente osservati dai fidatari pena revoca della concessione per come riportato all'art.14 del Regolamento d'uso.
2. Ai sensi della normativa vigente devono inoltre essere osservati i seguenti divieti:
 - cedere a terzi il diritto di concessione di fida pascolo;
 - esercitare il pascolo difformemente da quanto previsto nella concessione;
 - provocare danneggiamenti agli alberi, tagliare arbusti e cespugli, asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame, legna, ghiande e altri prodotti del bosco;
 - asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - immettere nei propri greggi animali diversi da quelli dichiarati.
3. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di 6 anni;
 - nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 m e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 3 m;
 - nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni;
 - nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico.
4. Nei terreni pascolativi, non boscati, percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
5. Non è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco;
6. È assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 m. intorno alle strutture ricettive.
7. Il pascolo è altresì vietato:
 - sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;

- su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti dell'Ente gestore;
 - nei pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Ente gestore;
8. In caso di inosservanza dei previsti divieti si applicheranno, a seconda dei casi, le sanzioni previste dalle PMPF e dalle Leggi nazionali di tutela delle Aree Protette.

H. Vigilanza:

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati ai Carabinieri Forestali e agli altri Organi di Polizia, competenti per territorio

IL COMANDANTE
(Col. Nicola Cucci)

ALLEGATI:

- A) Elenco dei lotti di terreno demaniale da concedere in couso per “fida pascolo” e schede di dettaglio dei n°25 lotti.
- B) Modello di domanda di concessione.
- C) Regolamento d'uso del godimento in natura dei pascoli su terreni appartenenti al Demanio dello Stato.